

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione e fonti di disciplina

1. Il presente regolamento ("**Regolamento**") disciplina le modalità di affidamento ed esecuzione, da parte di Nuove Acque S.p.A. ("**Nuove Acque**"), dei lavori, forniture e servizi, comprensivi, questi ultimi, degli incarichi tecnici, di ingegneria e di architettura, oltre che degli incarichi legali e di contenuto contabile-amministrativo, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 36, 114 e 117 del d.lg. 18/4/16, n. 50 ("**Codice**").
2. Nuove Acque è una società mista, affidataria del servizio idrico integrato nell'ATO n. 4 Alto Valdarno, e qualificabile come impresa pubblica ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. t) del Codice.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nell'ambito degli affidamenti e delle esecuzioni in oggetto. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia ai principi generali, alle prescrizioni applicabili contenute nel Codice, nei relativi atti attuativi e nel d.P.R. 5/10/10, n. 207, nelle parti ancora in vigore ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 e 217 del Codice stesso, nonché alle ulteriori normative speciali eventualmente applicabili oltre che alle regole di buona prassi di cui Nuove Acque si è dotata e che sono descritte nella procedura interna relativa agli approvvigionamenti (Procedura "*PGA – Gestione delle gare d'appalto e acquisti*").

Art. 2

Contratti esclusi e contratti estranei

1. Al presente Regolamento non restano assoggettati né i contratti cc.dd. "esclusi" dal campo di applicazione del Codice né i contratti cc.dd. "estranei" alla disciplina posta dal Codice medesimo.
2. Con il termine "contratti esclusi" devono intendersi i contratti che, da un punto di vista oggettivo, potrebbero rientrare nel campo di applicazione del Codice, ma che quest'ultimo sottrae, per espressa previsione normativa (Titolo II, Parte I del Codice stesso), alla relativa disciplina. Rientrano in tale casistica, oltre agli specifici contratti passivi individuati dal Codice o, più in generale, dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, come espressamente esclusi dal campo di applicazione del Codice stesso, anche tutti i contratti attivi, per tali intendendosi quei contratti dai quali Nuove Acque ritrae un utile (laddove invece i contratti passivi comportano per Nuove Acque un esborso di denaro). In relazione all'affidamento di detti contratti, sebbene gli stessi assumano rilevanza privatistica, Nuove Acque è in ogni caso tenuta all'applicazione, ai sensi dell'art. 4 del Codice, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Pertanto,

pur non essendo tenuta al rispetto di particolari formalità per l'affidamento di detti contratti, Nuove Acque valuterà, di volta in volta, se adottare procedure conformi a quelle disciplinate dal presente Regolamento, avendo in ogni caso cura di assicurare il rispetto dei principi predetti. I contratti "esclusi", quale indicazione di carattere generale, devono inoltre ritenersi ricompresi nel novero dei contratti che ANAC sottopone all'obbligo di acquisizione del codice CIG o smart CIG, salva verifica, nei comunicati del Presidente ANAC (alla data di entrata in vigore del presente Regolamento: Comunicato del Presidente ANAC del 16/10/19; Comunicato del Presidente ANAC del 18/12/19) ovvero in apposite deliberazioni dell'Autorità, in ordine all'eventuale possibile esclusione dello specifico contratto dal relativo obbligo di acquisizione. Detti contratti devono in via generale ritenersi altresì assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari qualora riconducibili alla categoria "appalto", secondo quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/5/17.

3. Con il termine "contratti estranei" devono intendersi, quale categoria residuale, tutti i contratti aggiudicati per scopi diversi dall'esercizio dell'attività inerente il settore speciale d'interesse per Nuove Acque, e cioè a dire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, e l'alimentazione di tali reti con acqua potabile. I contratti estranei risultano sottratti all'applicazione dell'art. 4 del Codice e non richiedono, dunque, il rispetto di alcuna formalità per l'aggiudicazione degli stessi, potendo Nuove Acque operare, sia per quanto attiene le modalità di scelta del contraente, che per la definizione dell'oggetto del contratto, che, infine, per le modalità di perfezionamento del vincolo contrattuale, secondo le norme di diritto comune. Detti contratti sono inoltre sottratti all'obbligo di richiesta di CIG e agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/5/17.

Art. 3

Procedure di affidamento e principi generali

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono informati al rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, c. 1 (*economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità*), 34 (*criteri di sostenibilità energetica e ambientale*) e 42 (*prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse*) del Codice, nonché al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di garanzia dell'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Trova applicazione la disciplina sulle clausole sociali, ove prevista dal Codice.
2. Nell'ambito dei lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria nei settori speciali di cui all'art. 35 del Codice vengono individuate n. 2 (due) fasce di importo, a ciascuna delle quali corrisponde, di norma, una diversa procedura di affidamento disciplinata dal presente Regolamento.
3. Le predette fasce di importo sono così individuate:

- a) lavori, forniture e servizi di importo inferiore al valore determinato dall'art. 36, c. 2, lett. a) del Codice (attualmente pari a € 40.000,00, ma modificabile in progresso di tempo);
 - b) lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nei settori speciali di cui all'art. 35 del Codice (attualmente pari, per i lavori, a € 5.350.000,00, e per le forniture e i servizi, a € 428.000,00, ma modificabili in progresso di tempo).
4. Alla luce di quanto disposto dall'art. 1 del d.l. 16/7/20, n. 76 ("**Decreto Semplificazioni 2020**"), convertito in l. 11/9/20, n. 120, per come modificato dall'art. 51, c. 1, lett. a) del d.l. 31/5/21, n. 77, convertito in l. 29/7/21, n. 108 ("**Decreto Semplificazioni 2021**"), con esclusivo riferimento alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento in cui l'atto contenente la scelta di dar corso all'aggiudicazione di un dato contratto sia adottato entro il 30/6/23 o entro il maggior termine eventualmente prorogato per legge, i Commi 2 e 3 del presente Articolo devono intendersi derogati e integralmente sostituiti, rispettivamente, dai Commi 5 e 6 che seguono.
5. Con riferimento all'ipotesi disciplinata dal Comma 4 che precede, vengono individuate n. 2 (due) fasce di importo, a ciascuna delle quali corrisponde, di norma, una diversa procedura di affidamento disciplinata dal presente Regolamento.
6. Le predette fasce di importo sono così individuate:
- a) lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (importo modificabile in progresso di tempo) e forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00 (importo modificabile in progresso di tempo);
 - b) lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nei settori speciali di cui all'art. 35 del Codice (attualmente pari a € 5.350.000,00, modificabile in progresso di tempo) nonché forniture e servizi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nei settori speciali di cui all'art. 35 del Codice (attualmente pari a € 428.000,00, modificabile in progresso di tempo).
7. Sempre con riferimento all'ipotesi disciplinata dal Comma 4, salvo quando la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 (due) mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 (quattro) mesi nei casi di ricorso alle procedure di affidamento relative alla fascia *sub b)* del Comma 6 che precede. Il mancato rispetto dei detti termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore medesimo dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, la quale viene senza indugio dichiarata in relazione alla specifica procedura di affidamento e opera di diritto.
8. Le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento saranno di norma espletate attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice. Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica saranno tenuti ad accreditarsi presso il portale fornitori di Nuove Acque. La documentazione presentata *on line* dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da idoneo procuratore dell'operatore economico, nel rispetto di quanto prescritto dal d.lg. 7/3/05, n. 82, in conformità alle indicazioni rivenienti dai documenti di gara (comunicazione di cui al Comma 2 dell'Articolo 10, avviso di cui al Comma 2 dell'Articolo 16 o lettera di invito di cui al Comma 1 dell'Articolo 17 del presente Regolamento).

9. Il valore stimato dell'appalto, anche ai fini dell'applicazione delle fasce di cui ai precedenti Commi 3 e 6, è calcolato utilizzando i criteri stabiliti dall'art. 35 del Codice. Nuove Acque provvede, con appositi atti di programmazione, alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
10. I valori relativi alle soglie di rilevanza comunitaria richiamate nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguati in concomitanza delle revisioni periodiche previste dall'art. 35, c. 3 del Codice.
11. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole e ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore rispetto a quella che altrimenti rileverebbe. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati negli atti di programmazione di Nuove Acque o dell'Autorità Idrica Toscana, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile unico del procedimento di cui al successivo Articolo 7; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.
12. Nuove Acque, nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano, ove possibile, la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
13. Nuove Acque adotta adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto.
14. Nuove Acque si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere ogni e qualsiasi delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, per qualsivoglia ordine di ragioni, anche tecniche o economiche, consentendo, a richiesta, la restituzione della documentazione prodotta a corredo delle offerte eventualmente presentate, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a risarcimento o indennizzo.

Art. 4

Applicazione del principio di rotazione

1. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti deve trovare applicazione con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un contratto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica

laddove siano invitati a formulare offerta tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse in risposta a un avviso pubblicato da Nuove Acque e che siano in possesso dei requisiti ivi stabiliti, nonché, in considerazione del carattere altamente fiduciario del rapporto, nel caso di affidamento degli incarichi disciplinati dall'Articolo 23 del presente Regolamento. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi 3 (tre) anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato del contratto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, a operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 80, c. 5, lett. m) del Codice.

3. Per tutti i contratti di importo pari o superiore a € 10.000,00, l'affidamento o il reinvio al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. Nuove Acque, in persona del Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti, dovrà motivare tale eventuale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenendo altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) nonché della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico in questione e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Art. 5

Trasparenza

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul profilo del committente di Nuove Acque.
2. Accedendo al profilo del committente di Nuove Acque, sarà possibile consultare gli avvisi relativi alle procedure negoziate disciplinate dal Capo II del Titolo II del presente Regolamento. Nel caso di procedure di affidamento diverse da quella aperta, la visualizzazione della documentazione di gara ulteriore rispetto all'avviso di indizione sarà riservata ai soli operatori economici invitati.
3. Salva l'applicazione di quanto stabilito dal Comma 4 dell'Articolo 12 del presente Regolamento, Nuove Acque pubblicherà sul proprio profilo del committente un avviso, anche in forma raggruppata, in merito a tutti gli affidamenti disposti in applicazione del presente Regolamento.
4. Nuove Acque si riserva in ogni caso di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare.

Art. 6

Subappalto

1. Le prestazioni del contratto devono essere eseguite direttamente dal contraente, salva la possibilità di ricorrere al subappalto nei termini e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. In nessun caso può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, previa adeguata motivazione nell'atto contenente la scelta di dar corso all'aggiudicazione di un dato contratto, e se del caso avvalendosi del parere della competente Prefettura, potranno essere indicate, nella comunicazione di cui al Comma 2 dell'Articolo 10 o nella lettera di invito di cui al Comma 1 dell'Articolo 17 del presente Regolamento, le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguirsi direttamente a cura del soggetto aggiudicatario in ragione (a) delle specifiche caratteristiche dell'appalto, con particolare riferimento alla sussistenza di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere specialistiche (cc.dd. *opere super-specialistiche*, individuate con d.m. 10/11/16, n. 248), (b) dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, (c) della necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano operatori economici iscritti nelle *white list*. L'eventuale ricorso a subaffidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
2. Il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto vigila affinché il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Art. 7

Responsabile unico del procedimento

1. L'atto di individuazione del Responsabile unico del procedimento ("RUP"), di competenza dell'Amministratore Delegato o di soggetto da questi delegato, deve rivestire forma scritta e può essere relativo anche a diverse procedure di affidamento ma ne deve comunque contenere l'esatta enumerazione.
2. Può svolgere l'incarico di RUP il dipendente in possesso di titolo di studio adeguato e di professionalità e competenze coerenti con l'oggetto dell'appalto; in caso di carenza in organico di personale di ruolo in possesso dei requisiti richiesti, l'incarico di RUP può essere assegnato a un dipendente in servizio o, in subordine, a un professionista esterno.

3. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico.
4. Per tutti gli appalti diversi da quelli afferenti per valore alla prima fascia di cui al Comma 3 dell'Articolo 3, *sub a*) e al Comma 6 dell'Articolo 3, *sub a*), e salva in ogni caso l'applicazione del Comma 2 del presente Articolo, il RUP viene di norma individuato in figure apicali della struttura organizzativa di Nuove Acque (direttore operativo; responsabile reti; direttore tecnico; responsabile investimenti).
5. Al RUP sono demandati, tra l'altro, in collaborazione con i Responsabili degli Uffici di volta in volta coinvolti, la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la verifica della disponibilità delle risorse economiche necessarie (laddove non eseguita dall'Amministratore Delegato o da soggetto da questi delegato o a ciò competente in base alla struttura organizzativa della società), la conduzione delle procedure di affidamento, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e dalle Linee Guida ANAC, l'una e le altre in quanto applicabili a Nuove Acque.
6. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto delle strutture societarie. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e di direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione, secondo le condizioni e nei limiti di cui alla normativa vigente e alle Linee Guida ANAC, l'una e le altre in quanto applicabili a Nuove Acque.

Art. 8

Ipotesi generali di affidamento diretto

1. Qualora dall'infruttuoso esperimento di una precedente procedura di affidamento emerga una specifica e oggettiva impossibilità di reperire una data opera, fornitura o servizio sul libero mercato, Nuove Acque, in persona del RUP, può, con decisione adeguatamente motivata, dar corso a un affidamento diretto anche per contratti di importo diverso da quelli regolati nel Capo I del Titolo II del presente Regolamento.
2. Qualora emerga, sulla base di motivata relazione del Responsabile della Funzione richiedente, redatta alla luce delle Linee Guida n. 8 approvate dall'ANAC con delibera n. 950 del 13/9/17 o sulla base comunque dei provvedimenti dell'ANAC o della normativa di tempo in tempo applicabile, la sostanziale infungibilità dell'opera, della fornitura o del servizio da approvvisionare, Nuove Acque, in persona del RUP, può, con decisione adeguatamente motivata, dar corso a un affidamento diretto anche per contratti di importo diverso da quelli regolati nel Capo I del Titolo II del presente Regolamento.

Art. 9

Contratti quadro

1. Nuove Acque può ricorrere alla stipula di contratti quadro (“**Contratti Quadro**”) con uno o più operatori economici, a condizioni fisse o con rinegoziazione, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 54 del Codice.
2. In tal caso, i Contratti Quadro, da aggiudicarsi secondo le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento in ragione dell’importo massimo dell’affidamento in esso previsto, stabiliranno i termini e le condizioni dei futuri contratti di affidamento dei lavori, servizi o fornitura richiesti da Nuove Acque e rientranti nell’oggetto dei Contratti Quadro medesimi (“**Contratti Applicativi**”). L’aggiudicazione di Contratti Quadro non impegna Nuove Acque nei confronti dell’aggiudicatario al raggiungimento dell’importo dell’appalto complessivamente stimato e dunque non garantisce all’aggiudicatario l’affidamento delle prestazioni per un importo predeterminato. L’importo dei singoli Contratti Applicativi non potrà in ogni caso superare l’importo dei Contratti Quadro di cui costituiscono esecuzione.

TITOLO II

Procedure di affidamento

CAPO I

Appalti di prima fascia

Art. 10

Modalità di affidamento

1. L’affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi compresi nella prima fascia di cui al Comma 3 dell’Articolo 3, *sub a*), del presente Regolamento, avviene nel rispetto dei principi enunciati dal Comma 1 del medesimo Articolo 3, secondo una delle due seguenti modalità alternative, a scelta del Responsabile dell’Ufficio Approvvigionamenti: (A) in via diretta e senza confronto concorrenziale o (B) giusta individuazione del soggetto con cui contrarre operata, a cura dell’Ufficio Approvvigionamenti stesso, ad esito della previa consultazione di 2 (due) o più operatori economici, ove esistenti, selezionati sulla base di adeguata indagine di mercato.
2. Nei casi di cui al Comma 1 che precede, a cura dell’Ufficio Approvvigionamenti e di norma tramite PEC, sarà inviata al/agli operatore/i economico/i selezionato/i una comunicazione di invito (“**Comunicazione**”) contenente tutte le informazioni utili ai fini della presentazione dell’offerta, con riferimento, tra l’altro, all’oggetto e all’importo complessivo stimato dell’affidamento, ai requisiti di partecipazione richiesti, alle modalità che si intendono seguire per procedere all’individuazione del migliore offerente e alle principali condizioni contrattuali. In caso di affidamento diretto, il Responsabile dell’Ufficio Approvvigionamenti valuta, di volta in volta, se richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, c. 1 del Codice.
3. Nel caso in cui vengano consultati 2 (due) o più operatori economici, le offerte presentate verranno sottoposte a valutazione comparativa onde pervenire all’individuazione dell’operatore economico con cui contrarre. Nel caso di affidamento diretto, invece, le condizioni contrattuali

verranno negoziate, a cura dell'Ufficio Approvvigionamenti, con l'operatore economico cui Nuove Acque intende assegnare il contratto.

4. L'operatore economico individuato dovrà in ogni caso essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale stabiliti da Nuove Acque nella Comunicazione di cui al Comma 2 del presente Articolo.
5. Con esclusivo riguardo alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento in cui l'atto contenente la scelta di dar corso all'aggiudicazione di un dato contratto sia adottato entro il 30/6/23 o entro il maggior termine eventualmente prorogato per legge, non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che devono essere indicate nella Comunicazione di cui al Comma 2 del presente Articolo. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93 del Codice.
6. L'emissione dell'ordine nei confronti dell'operatore economico individuato come aggiudicatario del contratto posto in affidamento dovrà essere preceduta da una nota, a cura del Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti, recante l'oggetto dell'affidamento, le ragioni della scelta e l'attestazione del positivo esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario, di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del Codice e di carattere speciale, per come richiesti da Nuove Acque nella Comunicazione di cui al Comma 2 del presente Articolo.
7. Alla luce di quanto disposto dall'art. 1 del Decreto Semplificazioni 2020, per come modificato dall'art. 51, c. 1, lett. a) del Decreto Semplificazioni 2021, e con esclusivo riguardo alle procedure di affidamento in cui l'atto contenente la scelta di dar corso all'aggiudicazione di un dato contratto sia adottato entro il 30/6/23 o entro il maggior termine eventualmente prorogato per legge, le disposizioni del presente Capo si applicano ai contratti di lavori, forniture e servizi compresi nella prima fascia di cui al Comma 6 dell'Articolo 3, *sub a*), del presente Regolamento.
8. Nel caso di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 10.000,00 euro, è sufficiente un'autodichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28/12/00, n. 445, dall'operatore economico individuato come aggiudicatario, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice. In tal caso, il Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'Articolo 13 del presente Regolamento, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva ("DURC"), nonché della sussistenza dei requisiti di carattere speciale e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; nonché l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (10 per cento) del valore del contratto.

Art. 11

Criteri di aggiudicazione

1. Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, qualora vengano consultati 2 (due) o più operatori economici, avvengono in base a uno dei seguenti criteri:
 - a) offerta economicamente più vantaggiosa (“OEPV”);
 - b) minor prezzo, salvo che ricorrano le condizioni di cui all’art. 95, c. 3 del Codice (servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica; servizi ad alta intensità di manodopera; servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 40.000,00; servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo).
2. Quando il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell’OEPV, i pesi dei diversi elementi, economici e qualitativi, in cui la stessa si compone sono indicati nella richiesta di offerta.

Art. 12

Operazioni di gara

1. Nel caso in cui vengano consultati 2 (due) o più operatori economici, l’espletamento delle operazioni di gara è demandato al Responsabile dell’Ufficio Approvvigionamenti, unitamente al Responsabile della Funzione richiedente, ove necessario, sulla base dei criteri individuati nella Comunicazione di cui al Comma 2 del presente Articolo.
2. Al termine della procedura di gara, il Responsabile dell’Ufficio Approvvigionamenti procede alla redazione delle motivazioni della scelta e alla conseguente aggiudicazione, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione, salva in ogni caso l’applicazione di quanto stabilito dal Comma 8 dell’Articolo 10 del presente Regolamento.
3. Nel caso di procedure espletate attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, non sono previste particolari formalità per lo svolgimento delle sedute di gara.
4. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati. La pubblicazione di tale avviso non è obbligatoria per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00.

Art. 13

Perfezionamento del contratto – Garanzie

1. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto deve avere luogo entro i successivi

60 (sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nell'ambito della specifica procedura, nonché salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il soggetto aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 (*stand still* negoziale) e 11 (*stand still* processuale) dell'art. 32 del Codice, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 32, c. 14 del Codice, la stipula dei contratti di cui al presente Capo può avvenire mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per Nuove Acque, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata, nonché, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (ordine e conferma di ordine), anche tramite PEC o attraverso il sistema di comunicazione della piattaforma telematica di negoziazione.
3. Alla stipula dei contratti provvedono l'Amministratore Delegato, il Responsabile competente, il singolo RUP o il Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti, in base alle rispettive competenze e deleghe aziendali loro conferite.
4. Non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni di cui all'art. 32, c. 9 del Codice.
5. Il contratto deve indicare almeno quanto segue: la descrizione dei lavori, forniture o servizi oggetto di affidamento, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, il prezzo e le modalità di pagamento, eventuali penalità per ritardo, il diritto di Nuove Acque di risolvere in danno il contratto per inadempimento dell'appaltatore, una clausola risolutiva espressa in favore di Nuove Acque stessa per il caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, l'obbligo del rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lg. n. 231/01 adottati dalla società appaltante, nonché di eventuali protocolli di legalità, l'obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'obbligo di rispetto di eventuali clausole di riservatezza, l'obbligo di rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali.
6. Il Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti valuta se vi sia necessità di richiedere all'operatore economico affidatario, in relazione alle caratteristiche dell'appalto o all'esito della procedura di affidamento, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice. L'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 2 del Decreto Semplificazioni, per come modificato dall'art. 51, c. 1, lett. c) del Decreto Semplificazioni 2021, fino al 30/6/23 (o fino alla successiva data eventualmente prorogata per legge) per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze di tutte le ulteriori banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, c. 4, lett. a), b) e c) del d.lg.

6/9/11, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, forniture e servizi, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 (sessanta) giorni. In tali casi, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del d.lg. n. 159/11, si darà luogo al recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, cc. 3 e 4 del d.lg. n. 159/11 e dell'art. 32, c. 10 del d.lg. 24/6/14, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11/8/14, n. 114.

8. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, cc. 52 e ss. della l. 6/11/12, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17/10/16, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15/12/16, n. 229, deve intendersi equivalente al rilascio dell'informazione antimafia.

Art. 14

Modalità di esecuzione

1. L'operatore economico affidatario dei lavori, forniture o servizi è pienamente responsabile nei confronti di Nuove Acque e dei terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'esecuzione del contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, esso dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto.
2. L'esecutore delle prestazioni non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, forniture o servizi eseguiti e/o prestati non conformemente alle previsioni di contratto, l'ignoranza delle disposizioni applicabili all'affidamento, dovendo lo stesso dichiararne l'avvenuta conoscenza e integrale accettazione sin dal momento della stipulazione dell'appalto.
3. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'operatore economico affidatario, il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto applica le penali previste nel contratto medesimo, previa contestazione scritta degli addebiti.
4. Qualora la controparte risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto, previa diffida, si può avvalere dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale dell'eventuale cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
5. È compito del soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto e di assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori, forniture o servizi esposti in fattura corrispondano per quantità e qualità ai contenuti contrattuali.

CAPO II

Appalti di seconda fascia

Art. 15

Modalità di affidamento

1. L'affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi compresi nella seconda fascia di cui al Comma 3 dell'Articolo 3, *sub b)*, del presente Regolamento, avviene nel rispetto dei principi enunciati dal Comma 1 del medesimo Articolo 3, secondo le modalità specificate nel presente Capo.
2. Alla luce di quanto disposto dall'art. 1 del Decreto Semplificazioni 2020, per come modificato dall'art. 51, c. 1, lett. *a)* del Decreto Semplificazioni 2021, e con esclusivo riguardo alle procedure di affidamento in cui l'atto contenente la scelta di dar corso all'aggiudicazione di un dato contratto sia adottato entro il 30/6/23 o entro il maggior termine eventualmente prorogato per legge, le disposizioni del presente Capo si applicano ai contratti di lavori, forniture e servizi compresi nella seconda fascia di cui al Comma 6 dell'Articolo 3, *sub b)*, del presente Regolamento. Detti contratti sono affidati mediante ricorso a procedura negoziata previa sollecitazione del mercato, secondo le modalità specificate nel presente Capo.

Art. 16

Individuazione dei soggetti da invitare

1. L'operatore economico affidatario viene individuato ad esito della procedura negoziata di cui al successivo Articolo 17, tra le imprese selezionate da Nuove Acque ai sensi del Comma 2 del presente Articolo.
2. Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui al precedente Comma tutti gli operatori economici che abbiano avanzato candidatura in risposta a un avviso finalizzato alla sottoposizione di manifestazioni di interesse, pubblicato sul sito internet istituzionale di Nuove Acque ("**Avviso**") e che abbiano dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti, di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del Codice e di carattere speciale, richiesti nel medesimo Avviso.
3. Le offerte presentate verranno sottoposte a valutazione comparativa, sulla base del criterio di aggiudicazione previamente stabilito e comunicato giusta quanto previsto dal Comma 1 dell'Articolo 17 che segue.
4. Il provvedimento di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico primo graduato nella procedura negoziata di cui al Comma 1 del presente Articolo, adottato dal RUP, dovrà recare l'oggetto dell'affidamento, le ragioni della scelta e l'attestazione del positivo esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario, di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del Codice e di carattere speciale, per come richiesti da Nuove Acque nell'Avviso relativo alla procedura di cui trattasi.

Art. 17

Procedura negoziata

1. Le imprese selezionate con le modalità descritte al precedente Articolo 16 saranno invitate simultaneamente per iscritto a presentare offerta mediante lettera di invito ("**Lettera**"), di norma inviata tramite PEC.
2. La Lettera di cui al Comma 1 che precede dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a)* l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b)* il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - c)* l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - d)* il criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - e)* la misura delle penali;
 - f)* l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - g)* l'eventuale richiesta di garanzie;
 - h)* il nominativo del RUP;
 - i)* per gli affidamenti che non hanno un interesse transfrontaliero certo, il ricorso, ai sensi dell'art. 97, c. 8 del Codice, al meccanismo di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, purché pervengano almeno 10 (dieci) offerte valide, con l'avvertenza che, in ogni caso, Nuove Acque valuterà la conformità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, dovesse apparire anormalmente bassa;
 - j)* l'ulteriore specificazione, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'art. 97, c. 2 del Codice: *a)* che il c.d. taglio delle ali si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali; *b)* che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'art. 97, c. 2, lett. *b)* del Codice, una volta operato il taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; *c)* che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica; *d)* a prescindere dal metodo sorteggiato, qual è il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;
 - k)* con esclusivo riguardo alle procedure di affidamento in cui l'atto contenente la scelta di dar corso all'aggiudicazione di un dato contratto sia adottato entro il 30/6/23 o entro il maggior

termine eventualmente prorogato per legge, quando il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del minor prezzo, in deroga e sostituzione di quanto previsto alle lettere *i*) e *j*) che precedono, la precisazione che dovrà procedersi all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, *2-bis* e *2-ter* del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque);

l) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della seduta pubblica dedicata all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

3. Nel caso di procedura negoziata tramite piattaforma telematica di negoziazione, tutte le comunicazioni, compresi gli inviti, saranno effettuate tramite il sistema di comunicazione della piattaforma telematica di negoziazione.
4. Con esclusivo riguardo alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento in cui l'atto contenente la scelta di dar corso all'aggiudicazione di un dato contratto sia adottato entro il 30/6/23 o entro il maggior termine eventualmente prorogato per legge, il RUP non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che devono essere indicate nella Lettera. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93 del Codice.

Art. 18

Criteri di aggiudicazione

1. Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi avvengono in base a uno dei criteri di cui al Comma 1 dell'Articolo 11.
2. Quando il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'OEPV, gli elementi di valutazione e il loro peso devono essere menzionati nella Lettera, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
3. Con esclusivo riguardo alle procedure di affidamento in cui l'atto contenente la scelta di dar corso all'aggiudicazione di un dato contratto sia adottato entro il 30/6/23 o entro il maggior termine eventualmente prorogato per legge, quando vengano consultati più operatori e il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del minor prezzo, dovrà procedersi all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, *2-bis* e *2-ter* del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).

Art. 19

Operazioni di gara

1. L'espletamento delle operazioni di gara è demandato ai soggetti di seguito indicati:
 - a) nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo: al Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti di Nuove Acque o a soggetto da questi delegato per iscritto, alla presenza di altro addetto del medesimo Ufficio Approvvigionamenti, che svolge funzione di testimone;
 - b) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: ad apposita commissione giudicatrice per l'offerta tecnica, nominata dal RUP, costituita da un numero dispari di commissari, comunque non superiore a 5 (cinque). Le commissioni sono, in via ordinaria, costituite da 3 (tre) commissari, aventi specifiche competenze tecniche, selezionati fra i dipendenti di Nuove Acque e/o professionisti esterni, come indicato nella procedura "PGA – Gestione delle gare d'appalto e acquisti". Con decorrenza dall'1/7/23 (o successiva data stabilita per legge) o comunque a far tempo dalla piena operatività dell'Albo dei commissari di gara di cui all'art. 78 del Codice, la nomina del Presidente della commissione giudicatrice avrà luogo nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 77 del Codice. Le componenti amministrative ed economiche delle offerte sono valutate dal Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti o da soggetto da questi delegato per iscritto, alla presenza di altro addetto del medesimo Ufficio Approvvigionamenti, che svolge funzione di testimone.
2. Nel corso delle sedute all'uopo necessarie, i soggetti incaricati dell'espletamento delle operazioni di gara applicano le modalità di aggiudicazione indicate nella Lettera, verbalizzano e prendono atto dei risultati di gara e rimettono gli atti agli organi preposti per la pronuncia dell'aggiudicazione, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione, salva in ogni caso l'applicazione di quanto stabilito dal Comma 8 dell'Articolo 10 del presente Regolamento.
3. Nel caso di procedure espletate attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, non sono previste particolari formalità per lo svolgimento delle sedute di gara.
4. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 20

Perfezionamento del contratto – Garanzie

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto deve avere luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nell'ambito della specifica procedura, nonché salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il soggetto aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9

(*stand still* negoziale) e 11 (*stand still* processuale) dell'art. 32 del Codice, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 32, c. 14 del Codice, la stipula dei contratti di cui al presente Capo può avvenire mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per Nuove Acque, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata nonché mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (ordine e conferma di ordine), anche tramite PEC o attraverso il sistema di comunicazione della piattaforma telematica di negoziazione.
3. Alla stipula dei contratti provvedono l'Amministratore Delegato, il Responsabile dell'Ufficio interessato o il singolo RUP, in base alle rispettive competenze e deleghe aziendali loro conferite.
4. Non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni di cui all'art. 32, c. 9 del Codice.
5. Il contratto deve indicare almeno quanto segue: la descrizione dei lavori, forniture o servizi oggetto di affidamento, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, il prezzo e le modalità di pagamento, eventuali penalità per ritardo, il diritto di Nuove Acque di risolvere in danno il contratto per inadempimento dell'appaltatore, una clausola risolutiva espressa in favore di Nuove Acque stessa per il caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, l'obbligo del rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lg. n. 231/01 adottati dalla società appaltante nonché di eventuali protocolli di legalità, l'obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'obbligo di rispetto di eventuali clausole di riservatezza, l'obbligo di rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali.
6. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a presentare cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 103 del Codice. Il RUP valuta però se consentire l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva nel caso di contratti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché nel caso di forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. In ogni caso, l'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
7. Trova applicazione quanto stabilito dai Commi 7 e 8 dell'Articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 21

Modalità di esecuzione

1. Trova applicazione quanto stabilito dall'Articolo 14 del presente Regolamento.

CAPO III

Particolari tipologie di appalto

Art. 22

Incarichi tecnici, di ingegneria e di architettura

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo compresi nella prima fascia di cui al Comma 3 dell'Articolo 3, *sub a*), del presente Regolamento verranno affidati secondo le modalità previste dal Capo I del Titolo II del presente Regolamento.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo compresi nella seconda fascia di cui al Comma 3 dell'Articolo 3, *sub b*), del presente Regolamento verranno affidati secondo le modalità previste dal Capo II del Titolo II del presente Regolamento.
3. Alla luce di quanto disposto dall'art. 1 del Decreto Semplificazioni 2020, per come modificato dall'art. 51, c. 1, lett. *a*) del Decreto Semplificazioni 2021, e con esclusivo riguardo alle procedure di affidamento in cui l'atto contenente la scelta di dar corso all'aggiudicazione di un dato contratto sia adottato entro il 30/6/23 o entro il maggior termine eventualmente prorogato per legge, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II si applicano agli incarichi compresi nella prima fascia di cui al Comma 6 dell'Articolo 3, *sub a*), del presente Regolamento, mentre quelle di cui al Capo II del Titolo II si applicano agli incarichi compresi nella seconda fascia di cui al Comma 6 dell'Articolo 3, *sub b*), del presente Regolamento.

Art. 23

Incarichi legali e di contenuto contabile-amministrativo

1. Conformemente all'art. 17 del Codice e indipendentemente dall'importo dell'incarico, l'affidamento di uno qualsiasi dei seguenti servizi legali è disposto in via diretta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all'art. 4 del medesimo Codice:
 - a*) rappresentanza legale in procedimenti giudiziari, arbitrali o di conciliazione;
 - b*) consulenza fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla precedente lettera *a*) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di uno di tali procedimenti, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato;
 - c*) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

- d) altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- e) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
2. I servizi legali diversi da quelli di cui al Comma 1 del presente Articolo e rientranti nell'Allegato IX del Codice sono affidati nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza e segnatamente dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nei termini di seguito indicati:
- 1) servizi di importo inferiore a € 40.000,00: l'affidamento avviene in via diretta, previa adeguata motivazione, facendo ricorso a un professionista iscritto all'albo, selezionato sulla base di criteri di professionalità e competenza in relazione alla materia oggetto dell'incarico;
 - 2) servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e sino alla soglia di rilevanza comunitaria nei settori speciali di cui all'art. 35 del Codice: l'affidamento avviene, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara informale con l'invito rivolto ad almeno 3 (tre) professionisti iscritti all'albo. Le offerte presentate verranno sottoposte a valutazione comparativa secondo il criterio dell'OEPV, sulla base dei criteri di selezione predeterminati (che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere individuati nei seguenti: a) professionalità e competenza desunte, ad esempio, dal numero e dalla rilevanza dei servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell'affidamento; b) caratteristiche metodologiche dell'offerta; c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica; d) titoli professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare).
3. Con esclusivo riguardo alle procedure di affidamento in cui l'atto contenente la scelta di dar corso all'aggiudicazione di un dato contratto sia adottato entro il 30/6/23 o entro il maggior termine eventualmente prorogato per legge:
- (i) il riferimento operato dal Comma 2 del presente Articolo all'affidamento di contratti di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 deve intendersi sostituito con il riferimento all'affidamento di contratti di servizi di importo inferiore a € 139.000,00;
 - (ii) il riferimento operato dal Comma 2 del presente Articolo all'affidamento di contratti di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice deve intendersi sostituito con il riferimento all'affidamento di contratti di servizi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.
4. Le disposizioni contenute nel presente Articolo si applicano anche all'affidamento di incarichi di contenuto contabile-amministrativo.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Nuove Acque.
2. Successive modificazioni o integrazioni del Codice e dei relativi atti attuativi nonché del d.P.R. n. 207/10 (nelle parti ancora in vigore ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 e 217 del Codice e relativamente alle disposizioni applicabili al presente Regolamento), della normativa in materia di contratti pubblici, delle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento che si intenderanno di diritto abrogate.

Art. 25

Norme transitorie

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del Decreto Semplificazioni, a far data dal 17/7/20, per come modificato dall'art. 51, c. 1, lett. f) del Decreto Semplificazioni 2021, con riferimento alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento in cui l'atto contenente la scelta di dar corso all'aggiudicazione di un dato contratto sia adottato entro il 30/6/23 o entro il maggior termine eventualmente prorogato per legge:
 - a) può sempre procedersi la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di forniture e servizi, l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - b) può prevedersi, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, c. 2 del Codice esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

Art. 26

Norme finali

1. Nuove Acque si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che, nei 3 (tre) anni precedenti, abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti di Nuove Acque medesima nel corso



di precedenti commesse, tali da determinare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.